

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Studio n. 5690/C

Cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - Criteri fissati dalla Regione Lazio

Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 4 aprile 2005

1. Premessa. L'art. 15 della legge regionale del Lazio 3 settembre 2002, n. 30 stabilisce, fra l'altro, che spettano alla Giunta regionale del Lazio la vigilanza e il controllo sulle aziende territoriali preposte all'edilizia residenziale pubblica ⁽¹⁾.

Le aziende interessate al problema sono le cinque aziende (una per provincia ed una specifica per la città di Roma) subentrate agli Istituti Autonomi Case popolari (IACP) nella gestione dell'edilizia residenziale pubblica.

Fra i compiti affidati alla Giunta regionale vi è anche il compito seguente (art. 15, secondo comma, lettera c): "emana direttive per l'assegnazione a riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, sia con patto di futura vendita, sia in proprietà immediata, definendo in particolare tempi, costi, garanzie e facilitazioni ai sensi della normativa vigente".

Utilizzando questi poteri, la Giunta regionale del Lazio ha emanato la Deliberazione n. 571 del 2 luglio 2004 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 agosto 2004, n. 23), nella quale, fra l'altro, nel definire i criteri per la cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa e per l'adozione dei relativi piani di cessione, detta Giunta ha stabilito anche la seguente norma: "gli alloggi possono essere venduti anche prima dei termini previsti dal comma 20 della L. n. 560/1993 che vengono ridotti a 5 anni, in caso di gravi o sopravvenuti motivi". Fra i gravi motivi che costituiscono eccezione al divieto vanno segnalati: età dell'acquirente superiore ai 65 anni; trasferimento della residenza per motivi di lavoro; gravi patologie dell'acquirente; alloggio non adeguato al

nucleo familiare; stato di divorzio; eventuali altri gravi o sopravvenuti motivi, debitamente documentati, rappresentanti un grave disagio per la famiglia e successivi all'acquisto dell'alloggio ⁽²⁾.

Questa disposizione determina il seguente forte dubbio: l'aver ridotto il termine decennale di divieto di rivendita dell'alloggio acquistato ai sensi della legge n. 560 del 1993, si sostanzia in una violazione del limite previsto dalla carta costituzionale per la competenza legislativa regionale?

E' infatti risaputo che la Regione non può legiferare in materia di diritto privato, poiché l'art. 117 Cost., ritoccato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, indica "l'ordinamento civile" fra le materie di esclusiva competenza statale. In argomento, del resto era intervenuta anche la Corte costituzionale, la quale, aveva stabilito che le Regioni non hanno alcuna potestà legislativa in materia di diritto civile ⁽³⁾. I motivi di fondo sui quali la Corte aveva basato questa conclusione erano prevalentemente dettati dall'esigenza di mantenere unitaria la disciplina privatistica su tutto il territorio nazionale.

Pertanto si impone la seguente problematica:

a) l'aver ridotto da 10 a 5 anni il termine di inalienabilità degli alloggi stabilito dalla legge n. 560 del 1993 viene ad incidere sulla negoziabilità di questi alloggi e quindi in materia di diritto civile?

b) Una volta ammesso che la disposizione venga ad incidere, come pare, sui rapporti giusprivatistici e quindi si ponga in contrasto con la norma costituzionale che non attribuisce alle Regioni poteri in materia, quale è la sorte di questa norma regionale? Trattasi di norma con effetti di legge e quindi impugnabile per incostituzionalità innanzi alla Corte costituzionale, oppure si tratta di norma a contenuto regolamentare o a contenuto puramente amministrativo e quindi impugnabile innanzi al TAR?

c) E quale dovrebbe essere in questa materia il comportamento del notaio? Questi deve continuare a ritenere operativa la norma sul divieto decennale contenuto nella legge statale del 1993, oppure deve ritenere valida la normativa meno rigorosa emanata dalla Giunta regionale del Lazio, e pertanto uniformarsi ad essa?

2. Primo problema. Si tratta di materia giusprivatistica? Non vi è alcun dubbio che si versi in materia giusprivatistica tutte le volte che si interferisca sull'attività negoziale tra privati, sia che si regolamenti la fattibilità del negozio, sia che si regolamenti un divieto temporaneo di cessione del bene. L'aver accorciato il termine di divieto da 10 a 5 anni significa avere interferito sulle possibilità di rende-

re gli alloggi in discorso suscettibili di valido o non valido negozio traslativo.

E valgono, a confortare questa conclusione, anche le riflessioni che seguono.

Il comma 20° della legge 560 prescrive che gli alloggi e le unità immobiliari "non possono essere alienati, anche parzialmente, né può esserne modificata la destinazione, per un periodo di dieci anni dalla data del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo". La norma prosegue stabilendo che "in caso di vendita gli IACP e i loro consorzi ... hanno diritto di prelazione" (4).

Si pone a questo proposito il problema della eventuale sanzione derivante dalla mancata osservanza del divieto temporaneo di alienazione previsto dalla legge. Trattasi di norma priva di sanzione, o deve ritenersi che essa dia luogo alla c.d. nullità virtuale stabilita dall'art. 1418, secondo comma del codice civile?

Per stabilire se una norma di divieto dia luogo, ove violata, a nullità virtuale, occorre individuare l'interesse che la norma di divieto intende tutelare: se questo è un interesse pubblico, la violazione della norma dà luogo a nullità; se questo è un interesse privato, la violazione della norma non dà luogo a nullità. Se si pone mente al tipo di interesse preso in considerazione dalle norme sull'edilizia residenziale pubblica, occorre concludere che esse intendono tutelare interessi pubblici, tanto è vero che il divieto temporaneo di alienazione degli alloggi, disseminato in tante leggi esistenti in questa materia, è sanzionato con la nullità, sanzione prevista peraltro sempre in modo espresso.

Non risulta che sulla sanzione derivante dalla violazione del divieto temporaneo di alienazione previsto dall'articolo unico della legge n. 560 del 1993 si siano espressi dottrina o giurisprudenza. Occorre pertanto approfondire il problema e vedere se, tra le soluzioni astrattamente prospettabili (nullità, non nullità ma solo prelazione) possa optarsi per l'una o per l'altra.

Un argomento per sostenere la mancanza di nullità è stato quello della presunta mancanza di intento speculativo nella rivendita immediata dell'alloggio, osservandosi che il prezzo d'acquisto è stato calcolato sulla base dei dati catastali.

Non sembra peraltro che questo argomento sia del tutto convincente. Nella legge 560 esistono certamente vantaggi per gli acquirenti dei beni ceduti: vantaggi sul prezzo, che non è più rappresentato (come invece avveniva per la legge 412 del 1991) esclusivamente dal valore catastale; ulteriore riduzione del 10 per cento del prezzo pagato in unica soluzione; vantaggi sulle modalità di pagamento del prezzo; vantaggi infine sulla scelta del contraente.

Sulla base delle considerazioni che precedono, può concludersi che l'acquisto

avvenga in modo agevolato, il che giustificherebbe, in astratto, una sanzione di nullità intesa ad evitare da parte dell'acquirente comportamenti speculativi nella rivendita del bene.

Oltre alla mancanza di intento speculativo nella rivendita di alloggio acquistato ai sensi della legge 560 del 1993 (intento speculativo che, invece, come si è appena visto, può caratterizzare la fattispecie), altro argomento a sostegno della mancanza di nullità potrebbe essere la valutazione del diritto di prelazione come strumento sanzionatorio alternativo.

Orbene, nel nostro caso il legislatore ha previsto a favore dell'ente edilizio il diritto di prelazione. Il diritto è previsto esclusivamente a favore degli IACP e loro consorzi e certamente trattasi di strumento in mano all'ente edilizio, misura che può costituire un freno alla rivendita speculativa. Del resto altra volta la stessa giurisprudenza della Cassazione ha escluso che, nel silenzio del legislatore, un divieto dovesse ritenersi coperto da nullità dell'atto allorquando lo stesso legislatore attribuiva il diritto di riscatto di un fondo agricolo da parte degli aventi titolo alla prelazione prevista dalle leggi sulla proprietà coltivatrice ⁽⁵⁾.

In questo modo al diritto di prelazione si finisce per riconoscere la funzione di costituire strumento inteso ad evitare eventuali eventi speculativi, cioè di strumento destinato, nella logica anche formale della norma in discorso, a concretizzare una sorta di sanzione nell'eventualità che il primo assegnatario intenda disfarsi del bene prima dei dieci anni.

Ma resterebbe il dubbio di fondo: come è possibile che uno strumento, come la prelazione, che opera nel momento in cui è consentita la vendita di un bene, sia utilizzato dal legislatore come strumento sanzionatorio di una norma che invece vieta il trasferimento? La prelazione, come strumento di preferenza di un soggetto nella contrattazione, presuppone sempre la validità della contrattazione stessa; tanto è vero che nella disciplina stabilita dall'art. 28 della legge 513 del 1977 la prelazione a favore dell'IACP opera solo dal momento in cui l'alloggio, per la cessazione del periodo di divieto, può essere ceduto.

Ed altrettanto va detto per la prelazione agraria, sulla base della quale la Cassazione citata nella nota precedente ha sviluppato le proprie argomentazioni: la violazione delle norme sulla prelazione agraria presuppongono che il contratto di vendita abbia la sua validità, superabile soltanto con l'esercizio del retratto.

Pertanto desterebbe perplessità l'attribuire alla prelazione prevista dalla legge n. 560 del 1993 effetti non disciplinati, che ne stravolgerebbero la naturale configurazione.

In definitiva, la conclusione più plausibile ⁽⁶⁾, in linea con il sistema, potrebbe essere così sintetizzata:

a) entro il decennio dalla registrazione dell'acquisto, e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo, il bene non è cedibile, pena la nullità dell'atto;

b) trascorso il decennio e purché sia stato interamente pagato il prezzo d'acquisto, l'alloggio è cedibile a chiunque, a qualsiasi prezzo e senza pretendere condizioni soggettive nell'acquirente; ma in tal caso opera la prelazione a favore dell'IACP.

Ma se si tratta di nullità, l'aver ridotto il termine d'inalienabilità di cinque anni finisce per coinvolgere la misura di un termine inteso a stabilire una sanzione negoziale forte che ha effetto oltremodo incisivo sulla negoziabilità di questi alloggi, per cui occorre affermare che la norma viene ad incidere su un preciso diritto privatistico.

3. Secondo problema. Valore dei criteri formalizzati dalla Giunta regionale. Accertato che si tratta di materia giusprivatistica, occorre ora analizzare la portata della norma contenuta nei criteri introdotti dalla Giunta regionale del Lazio: trattasi di norma con valore di legge, oppure di norma con valore diverso e certamente inferiore al valore di legge?

L'art. 121 della Costituzione attribuisce potestà legislativa esclusivamente al consiglio regionale, mentre stabilisce il compito primario della Giunta regionale nell'effettuare attività puramente esecutiva. Questo il testo dell'art. 121 della Costituzione: "Il consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere". Mentre "la Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni".

In definitiva, non sembra che la Giunta regionale abbia compiti legislativi, né alcuna norma prevede che il consiglio regionale possa delegare la propria primaria competenza legislativa alla Giunta, analogamente a quanto è previsto, per gli organi statali, nel rapporto tra Parlamento e Governo. Anzi l'art. 36 dello Statuto regionale del Lazio approvato con legge regionale statutaria 11 novembre 2004, n. 1 precisa che "la funzione legislativa della Regione è esercitata dal Consiglio regionale" e affida alla Giunta soltanto "compiti di approvazione di testi unici a carattere compilativo" ⁽⁷⁾.

Addirittura, in precedenza, la nostra Costituzione non ammetteva neppure che la Giunta regionale potesse svolgere compiti regolamentari, i quali ultimi venivano

affidati al consiglio regionale. Soltanto con la modifica operata dall'art. 1, lettera a) della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 l'art. 121 della Costituzione è stato modificato sopprimendo l'espressione "e regolamentari", che compariva nel testo originario dell'art. 121, in tal modo sostanzialmente consentendosi che la potestà regolamentare potesse essere affidata anche ad organo regionale diverso dal consiglio regionale.

Fermo restando il dubbio sulla potestà regolamentare, appare certo comunque che la Giunta regionale non possa esplicare poteri legislativi, che restano incardinati esclusivamente in capo al consiglio regionale ⁽⁸⁾.

Dalle riflessioni che precedono si desume la conclusione che i criteri della Giunta regionale del Lazio qui presi in considerazione non hanno valore di legge regionale. Ciò comporta come conseguenza immediata che questi criteri, ove viziati d'incostituzionalità, non possono essere impugnati innanzi al giudice delle leggi, cioè innanzi alla Corte costituzionale.

Escluso che i criteri in discorso abbiano valore di legge regionale, sembra di poter affermare che essi non abbiano neppure valore di norme a contenuto regolamentare, perché la legge regionale delegante utilizza l'espressione "direttive" e perché la norma regolamentare esige una ritualità formale che nel caso di specie non pare sussistere.

Non resta pertanto che affrontare il problema di definire quale sia la natura di questa normativa che la legge regionale n. 30 del 2002 qualifica come "direttive per l'assegnazione a riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica".

La dottrina è piuttosto incerta su una corretta classificazione del concetto di "direttiva" ed appare propensa a privilegiare la valutazione di un significato atecnico, o quantomeno frazionato e quindi differenziato a seconda dei settori nei quali essa direttiva è chiamata ad operare ⁽⁹⁾.

Occupandosi, in particolare, delle direttive intese a disciplinare il rapporto tra soggetti diversi (situazione che appare quella più vicina alla nostratemica) la dottrina afferma che la nozione di direttiva ha trovato un'approfondita elaborazione nell'ambito dei rapporti intersoggettivi, specie nel campo del diritto pubblico dell'economia, in cui gli enti interessati sono oggetto di poteri d'intervento da parte di Autorità superiore. Ed afferma che la direttiva "è l'atto formale tipico, tendente ad orientare l'attività del destinatario verso obiettivi ritenuti prioritari" che presuppone "l'instaurarsi tra i soggetti di un rapporto di sovraordinazione giuridicamente rilevante", con pregnanza ad un tempo di contenuto normativo e di contenuto provvedimento.

Ciò basta, senza approfondire troppo, per affermare la portata della direttiva, che non è né legge né regolamento, a meno che non si ammantino di contenuto formale regolamentare, il che nel caso di specie non sembra si sia verificato.

4. Terzo problema. I criteri formalizzati dalla Giunta regionale derogano ai limiti della delega stabilita dalla legge regionale? La legge regionale del Lazio n. 30 del 2002, con l'art. 15, lettera *d*) sopra richiamato non prevede disposizioni che interferiscano sullo statuto del bene acquisito dall'assegnatario degli alloggi già IACP. La norma predetta, infatti, mira esclusivamente a regolare la fase di passaggio del bene dall'azienda di edilizia residenziale pubblica all'assegnatario, ma non prevede aperture che vengano ad incidere sulla sorte successiva del bene allorquando questo diventi di proprietà del privato.

Infatti la norma si preoccupa soltanto di stabilire due modelli negoziali di acquisizione del bene (assegnazione con patto di futura vendita, assegnazione in proprietà immediata) e tutte le successive espressioni della norma regionale ("definendo...tempi, costi, garanzie e facilitazioni") si riferiscono con chiarezza esclusivamente a questa prima fase di transizione del bene dal soggetto di edilizia residenziale pubblica al privato assegnatario e, di più, invitano la Giunta a provvedere a disciplinare tali tempi, costi, garanzie e facilitazioni "ai sensi della normativa vigente", con chiaro riferimento alla disciplina già esistente, e quindi all'intera legge n. 560 del 1993, che non potrebbe essere superata.

Pertanto sembra evidente che i criteri stabiliti dalla Giunta regionale del Lazio, nel restringere il termine decennale di divieto in un termine quinquennale, esorbitino dai limiti posti dalla norma attributiva di delega.

5. Quarto problema. Compiti del notaio. Le riflessioni che precedono portano alla conclusione che i criteri stabiliti dalla Giunta regionale del Lazio siano ad un tempo: *a*) contrari ai principi costituzionali che non attribuiscono alcun potere alle Regioni in materia di diritto civile; *b*) contrari alla norma regionale del Lazio attributiva di delega, giacché i limiti della delega sono stati chiaramente superati; *c*) e comunque non rivestiti di valore normativo tale da implicare l'obbligo dell'acquirente di dovervisi adeguare.

Accertato che, presumibilmente, questi criteri sono sia incostituzionali, sia in contrasto con il dettato previsto dall'art. 16 della legge regionale n. 30 del 2002, si tratta di accertare quale sia il comportamento del notaio, chiamato a ricevere un atto di vendita del bene acquisito ai sensi della legge n. 560 del 1993, allorquando

peraltro siano trascorsi meno di dieci anni, ma più di cinque, dalla data dell'atto di acquisto.

La comparazione, a questo punto, avviene tra una norma di legge dello Stato che stabilisce una regola ben precisa (dieci anni di inalienabilità, pena, presumibilmente, la nullità dell'atto) e una norma qualificabile come "Direttiva" della Giunta regionale, che diminuisce il termine prescrivendo soltanto cinque anni e che pertanto si pone in netto contrasto con la norma statale predetta.

Non trattandosi di norma regionale con valore di legge regionale, e quindi di pari grado con la norma statale, il vizio non può essere soltanto quello d'incostituzionalità, ma anche quello di difetto di potere.

Sembrerebbe pertanto doversi affermare che il notaio che si adegua alla direttiva regionale ponga in essere un rogito viziato, e probabilmente nullo, per contrasto con norma imperativa di legge statale e quindi privo di effetti sia per le parti che per i terzi.

L'unico problema potrebbe concernere il grado di responsabilità professionale del notaio, il quale non si è mosso *sua sponte*, ma certamente confortato da una disposizione proveniente da autorità pubblica non priva di autorevolezza.

Ma, nello stesso tempo, a mio giudizio il notaio dovrebbe evitare di inserire nell'atto di primo acquisto del bene una clausola di inalienabilità di cinque anni, sia per l'invalidità della stessa clausola, sia per non indurre in errore i successivi acquirenti e i notai chiamati a rogare i relativi atti. Tanto più che, secondo l'opinione della dottrina in precedenza richiamata ⁽¹⁰⁾, la direttiva intersoggettiva non è vincolante rigorosamente nei confronti del destinatario di essa, giacché l'azienda edilizia può derogarvi ricorrendo alla propria autonomia e adeguatamente motivandone la deroga.

Giovanni Casu

(1) Questo il testo integrale del citato articolo 15, intitolato "Vigilanza e controllo":

"1. Ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto della Regione, spettano alla Giunta regionale la vigilanza e il controllo sulle aziende.

2. La Giunta regionale, in particolare:

a) emana direttive per la gestione delle aziende al fine di garantirne la conformità alle scelte della programmazione regionale;

b) emana direttive per la destinazione e la copertura, rispettivamente, di avanzi e disavanzi

di esercizio;

- c) emana direttive per l'assegnazione a riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, sia con patto di futura vendita, sia in proprietà immediata, definendo in particolare tempi, costi, garanzie e facilitazioni ai sensi della normativa vigente;
- d) verifica l'utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate, l'attività complessiva dell'azienda, i risultati conseguiti e può, a tal fine, acquisire atti e disporre ispezioni;
- e) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario *ad acta*, in caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori da parte del consiglio di amministrazione, previo invito a provvedere entro un congruo termine;
- f) esercita il controllo sugli organi con le seguenti modalità:
 - 1) dispone la decadenza del consiglio di amministrazione in caso di reiterate violazioni di disposizioni normative, di grave disavanzo nella gestione dell'azienda, ovvero in caso di valutazione negativa della gestione complessiva dell'azienda in relazione alle direttive emanate dalla Regione o a ritardi ingiustificati nell'attuazione dei programmi, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale e provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di costituzione del nuovo consiglio di amministrazione;
 - 2) dispone la decadenza di uno o più componenti del collegio dei revisori in caso di gravi e reiterate inadempienze."

- (2) Questo il testo integrale della norma-direttiva formulata dalla Giunta del Lazio, intitolata "Limite temporale per la vendita anticipata degli alloggi acquistati":

"Gli alloggi possono essere venduti anche prima dei termini previsti dal comma 20 della L. n. 560/1993 che vengono ridotti a 5 anni, in caso di gravi o sopravvenuti motivi quali:

- avanzata età dell'acquirente (superiore ai 65 anni);
- trasferimento della residenza per motivi di lavoro, da documentare con dichiarazione del datore di lavoro attestante il trasferimento dell'attività lavorativa e il suo carattere non provvisorio;
- gravi patologie dell'acquirente o di un componente del nucleo familiare tali da non consentire la fruizione dell'alloggio, da documentare con certificazione sanitaria rilasciata dalla ASL o altra struttura pubblica;
- alloggio non adeguato al nucleo familiare, da documentare con certificazione anagrafica. A tal fine si considera adeguato l'alloggio la cui superficie utile, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, è non inferiore a quarantacinque metri quadrati ed il cui numero di vani, calcolato dividendo la superficie utile per quattordici metri quadrati è pari o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare;
- stato di divorzio, da documentare con provvedimenti giurisdizionali, tra coniugi e/o ricongiungimento di quota di diritto reale dell'alloggio a favore del coniuge a cui è attribuito per sentenza il pieno godimento dell'alloggio a seguito di sentenza definitiva di divorzio;
- eventuali altri gravi o sopravvenuti motivi, debitamente documentati, rappresentanti un grave disagio per la famiglia e successivi all'acquisto dell'alloggio.

La vendita anticipata degli alloggi acquistati viene previamente autorizzata dagli Enti gestori competenti, a seguito della verifica dei gravi e sopravvenuti motivi sopraespecificati.

Non è prevista per il diritto di prelazione sugli immobili acquistati la possibilità di estinzione monetizzata".

- (3) Cfr. Corte cost. 27 luglio 1972, n. 154, in *Foro it.*, 1972, I, 2352.

- (4) Questo il testo integrale della norma contenuta nell'articolo unico, comma 20° della legge n. 560 del 1993 "gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati, anche parzialmente, né può essere modificata la destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. In caso di vendita gli IACP e i loro consorzi, comunque denominati e disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione".
- (5) Così Cass. 12 ottobre 1982, n. 5270, in *Giur. it.*, 1983, I, 741: "la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, giacché l'art. 1418, primo comma cod. civ., con l'inciso "salvo che la legge disponga diversamente", impone all'interprete di accertare se il legislatore, anche nel caso di inosservanza del precetto, abbia del pari consentito la validità del negozio, predisponendo un meccanismo idoneo a realizzare gli effetti voluti dalla norma. Pertanto la vendita di un fondo compiuta senza il rispetto delle norme sulla prelazione agraria non è viziata di nullità, comportando quella violazione non l'invalidità della vendita bensì l'eventuale esercizio del diritto di riscatto del fondo da parte degli aventi titolo alla prelazione".
- (6) Anche se non va sottaciuto che, allorché si discute se un divieto di legge venga ad incidere sulla nullità, anziché su una diversa sanzione, un'incertezza è sempre plausibile, soprattutto in materia di nullità virtuale e tenuto conto delle eventuali conseguenze limitative sulla commerciabilità dei beni.
- (7) Questo il testo integrale del richiamato articolo dello statuto regionale (art. 36) intitolato "Esercizio della funzione".
- "1. La funzione legislativa della Regione è esercitata dal Consiglio regionale.
2. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina la verifica della redazione dei testi normativi, ai fini della chiara formulazione e agevole interpretazione delle disposizioni ivi contenute, dell'omogeneità delle materie trattate e del coordinamento con la normativa vigente.
3. La Giunta regionale, al fine della semplificazione e del conferimento di organicità alla normativa vigente nei vari settori di materie omogenee, procede periodicamente alla predisposizione ovvero all'aggiornamento di testi unici a carattere compilativo, previa comunicazione al Consiglio. Ove tale attività consista in un riordino normativo ovvero comporti modifiche di carattere non meramente formale, la Giunta sottopone l'iniziativa all'esame del Consiglio sotto forma di proposta di legge per la successiva approvazione da parte del Consiglio stesso.
4. I testi unici legislativi e quelli di riordino normativo non possono essere modificati, integrati o derogati se non mediante disposizione espressa che preveda, in ogni caso, l'inserimento della nuova disposizione nel testo unico.
5. La legge regionale disciplina le funzioni di Comuni e Province nel rispetto della potestà regolamentare di tali enti, cui è riservata la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione".
- (8) La modifica dell'art. 121 della Costituzione è ancora oggetto di forti dispute in dottrina, dubitandosi che con detta modifica il legislatore costituzionale abbia inteso attribuire la competenza regolamentare alla Giunta, anziché continuare a ritenerla ancora incardinata in capo al consiglio regionale. Comunque da parte della dottrina più attendibile si afferma che con la modifica il legislatore costituzionale abbia inteso eliminare la precedente norma che prevedeva competenza regolamentare soltanto in capo al consiglio regionale, in tal modo liberando la normativa statutaria delle regioni che intendessero attribuire detto potere anche alla Giunta regionale: cfr. in tal senso V. TAMBURRINI, *La titolarità della potestà regolamentare delle Regioni: profili problematici*, in *Quaderni regionali*, 2004, pag. 181 e segg.
- (9) Cfr. per tutti F. MERUSI – M- CLARICH, voce *Direttiva*, in *Enciclopedia giuridica*, Roma, 1989, pag. 1.

(10) F. MERUSI – M- CLARICH, voce *Direttiva*, in *Enciclopedia giuridica*, Roma, 1989, pag. 4.

(Riproduzione riservata)